REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 1 - CONTENZIOSO DEL PERSONALE, ARCHIVIO DEL PERSONALE E GESTIONE APPLICATIVI, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE - GESTIONE STRUTTURE SPECIALI

Assunto il 24/04/2024

Numero Registro Dipartimento 478

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 5842 DEL 29/04/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 117/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con pec del 8 febbraio 2024 l'avv. Restuccia Francesco, difensore del dipendente matricola *omissis*, notificava la sentenza n. 117/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, con la quale il Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dal dipendente, dichiarava l'illegittimità del licenziamento disciplinare, condannando l'Amministrazione "*a) alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato; b) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.695,34), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità; c) al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali*", nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 7.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- con pec del 26 febbraio 2024 l'Avvocatura regionale comunicava l'avvenuta interposizione dell'appello avverso la predetta sentenza, in forza delle controdeduzioni offerte dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari della Giunta Regionale con la nota prot. 118195 del 15 febbraio 2024, rammentando che "*il gravame non ha effetto sospensivo*";
- con pec del 15 marzo 2024, trasmessa in data 17 aprile 2024 al settore "*Contenzioso del Personale, Archivio e Gestione Applicativi, Organizzazione e Sviluppo Competenze, Gestione Strutture Speciali*" del Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*", l'U.P.D., stante la suddetta sentenza, richiamava "[…] *gli adempimenti di cui al punto 34 del dispositivo e la predisposizione delle consequenziali attività conformative, in ragione delle statuizioni immediatamente esecutive della sentenza citata* […]";
- dalla lettura della sentenza di lavoro e, in particolare, del punto 29 della motivazione emergeva, altresì, che la sentenza n. 40085/2023 della Corte di Cassazione, seconda sezione penale, emessa nei confronti, tra gli altri, del dipendente matricola *omissis* annullava senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello "*limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici, sostituita con quella temporanea di anni 5 e dell'interdizione legale, che è stata eliminata.*";
- con pec del 11 aprile 2024 il settore "*Contenzioso del Personale, Archivio e Gestione Applicativi, Organizzazione e Sviluppo Competenze, Gestione Strutture Speciali*" del Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*" chiedeva all'U.P.D. "*la trasmissione di copia della sentenza della Suprema Corte di Cassazione emessa nei confronti del dipendente [omissis] e richiamata nella sentenza del Tribunale di Catanzaro – sez. Lavoro n. 117/2024, al fine di poter correttamente dare esecuzione a quest'ultima.*";
- con pec del 15 aprile 2024 l'U.P.D., in riscontro alla suddetta richiesta, significava che, agli atti d'ufficio, non era stata rivenuta copia della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, "*bensì solamente copia del certificato dello stato di esecuzione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, di cui si invia copia allegata alla presente*";
- con pec del 17 aprile 2024il settore su indicato chiedeva all'Avvocatura regionale copia della Suprema Corte di Cassazione, trasmessa in pari data;
- dalla lettura della sentenza dei Giudici di legittimità, nonché dal certificato dello stato di esecuzione della pena n. SIEP 105/2023 dell'1 giugno 2023 emerge che il dipendente è sottoposto alle pene principali della reclusione per anni quattro e della multa, nonché alle pene accessorie della decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e Enti pubblici e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per complessivi anni cinque;
- la sentenza del Giudice del lavoro è provvisoriamente esecutiva tra le parti e, pertanto, deve essere eseguita dalla Regione Calabria, salvo l'esito del giudizio di appello già interposto;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 63, comma 2 a mente del quale "[…] *Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.", richiamato dalla succitata sentenza n. 117/2024;

RITENUTO:
- di dovere prendere atto della sopracitata sentenza del Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, di annullamento del licenziamento irrogato dall'U.P.D. della Giunta regionale con il provvedimento prot. n. 332235 del 20 luglio 2023 e, per l'effetto, di dover dare atto della riviviscenza del precedente rapporto di lavoro intercorrente con il dipendente matricola *omissis*, facendo salvi, sin d'ora, gli esiti del pendente giudizio di impugnazione;
- di dovere prendere atto, altresì, che la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per complessivi anni cinque, applicata al dipendente di che trattasi, impedisce la completa riviviscenza del rapporto di servizio, quanto alla effettiva prestazione lavorativa;

VISTI:
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "*Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale*" e, in particolare, l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, compresa la preposizione del personale alle strutture dipartimentali;
- il decreto 24 giugno 1999, n. 354 del Presidente della Regione, recante "*Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione*", modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", così come modificato e integrato dal d.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126;
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3*", come da ultimo modificata con deliberazione n. 759 del 28 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 16682 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto "*Approvazione nuova struttura organizzativa Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Regolamento regionale 14 dicembre 2022, n. 12*";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023, nonché la circolare prot. n. 567361/2023 del Segretariato Generale avente ad oggetto: "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2024*";
- la Legge Regionale 27 dicembre 2023, n. 57, recante "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026*" (BURC n. 279 del 27/12/2023);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 28/12/2023, recante ad oggetto "*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt.11 e 39, c.10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 28/12/2023 recante "*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art.39, c.10, D.lgs. 23/6/2011, n. 118)*";
- la Delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 240 del 5 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2022 della Regione Calabria (articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026*";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- il Regolamento (UE) del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. n. 652 del 10 dicembre 2022 e il conseguente D.P.G.R. n. 132 del 23 dicembre 2022 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*" della Giunta della Regione Calabria alla dott.ssa Marina Petrolo;
- Il D.D.G. n. 9492 del 4 luglio 2023 è stato conferito all'avv. Sergio Tassone l'incarico di Dirigente ad interim del Settore "*Contenzioso del Personale*, *Archivio del Personale e Gestione Applicativi*, *Organizzazione e Sviluppo Competenze*, *Gestione Strutture Speciali*", del Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*";
- il D.D.G. n. 5586 del 23 aprile 2024 con il quale è stato conferito all'avv. Giulia Celi l'incarico di elevata qualificazione, di II livello, "*Contenzioso del personale*";
- la nota prot. n. 288563 del 24 aprile 2024 avente ad oggetto: "*Disposizione di servizio*", con la quale è stata individuata, quale Responsabile di procedimento inerente le funzioni dell'elevata qualificazione assegnata, l'avv. Giulia Celi;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DATO ATTO che, il presente provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale ed è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023 e n. 567361 del 19 dicembre 2023;

DECRETA

1. **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 117/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, esistente agli atti d'ufficio, di annullamento del licenziamento irrogato dall'U.P.D. della Giunta regionale con il provvedimento prot. n. 332235 del 20 luglio 2023 e, per l'effetto, **DI DARE ATTO** della riviviscenza del precedente rapporto di lavoro intercorrente con il dipendente matricola *omissis*, facendo salvi, sin d'ora, gli esiti del pendente giudizio di impugnazione;
2. **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per complessivi anni cinque, applicata al dipendente di che trattasi, impedisce la completa riviviscenza del rapporto di servizio, quanto alla effettiva prestazione lavorativa;
3. **DI DEMANDARE** al competente settore "*Gestione economica e previdenziale del personale*" del Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*" il pagamento, in favore del dipendente matricola *omissis*,dell'indennità risarcitoria nella misura stabilita dalla sentenza n. 117/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro;
4. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'U.P.D. della Giunta regionale per quanto di competenza;
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale, al dipendente matricola *omissis*, elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Restuccia al seguente indirizzo di pec: avv.francescorestuccia@pec.giuffre.it, all'U.P.D. della Giunta regionale, al settore "*Gestione economica e previdenziale del personale*" del Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*";
6. **DI DARE ATTO** che il Settore "*Contenzioso del Personale*, *Archivio del Personale e Gestione Applicativi*, *Organizzazione e Sviluppo Competenze*, *Gestione Strutture Speciali*" del Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*"con nota prot. n. 289387 del 24 aprile 2024 ha chiesto all'Avvocatura regionale l'autorizzazione all'utilizzo del relativo capitolo di bilancio per la rifusione delle spese di lite cui è stata condannata la Regione Calabria con la sentenza n. 117/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016.679, nonché alla pubblicazione sul sito

istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016.679;

8. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del lavoro. I termini di impugnativa decorrono dalla notifica dell'atto, dalla sua comunicazione o piena conoscenza.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Giulia Celi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Sergio Nicola Tassone
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Marina Petrolo
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

R E G I O N E C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 478 del 24/04/2024

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)

SETTORE 1 - CONTENZIOSO DEL PERSONALE, ARCHIVIO DEL PERSONALE E GESTIONE APPLICATIVI, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE - GESTIONE STRUTTURE SPECIALI

OGGETTO Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 117/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 29/04/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)